



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 23 del 28/08/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 21 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

45) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del Sig. Pierpaolo Aiello, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, per rispondere della violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 423 del 21/05/2026

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 637 pf 25 26, avente ad oggetto:
"Segnalazione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 in ordine alla condotta del sig. Paolo Aiello in occasione delle gare Fortitudo Pomezia 1957 – Mantova Calcio A5 del 29.11.2025 e Fortitudo Pomezia 1957 – Napoli Futsal del 13.12.2025", deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale deferiva:

1) il Sig. Pierpaolo AIELLO, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D.

Pomezia Calcio 1957:

della violazione dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Mantova calcio a 5 SSD s r.l. del 29.11.2025 ed A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 – Napoli Futsal del 13.12.2025, entrambe vevoli per il campionato di serie A di Calcio a 5, proferito espressioni offensive, intimidatorie e minacciose nei confronti degli ufficiali di gara, accedendo anche al terreno in gioco a fine gara senza essere autorizzato, del seguente tenore letterale: "coglioni, teste di cazzo, meglio che non tornate a Pomezia, dovete spaventarvi", "scrivete pago la multa ma di voi me ne fotto"; con particolare riguardo alla gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 – Napoli Futsal del 13.12.2025, inoltre, per avere lo stesso rivolto all'arbitro ed al cronometrista espressioni offensive e minacciose del seguente testuale tenore: "pezzo di merda, devi morire, uomo di merda", rivolgendo in particolare al direttore di gara l'espressione minacciosa che fa riferimento al fatto di "rimanere stecchito come accadde a Manfredonia", invitando anche un proprio collaboratore a "non stare ad ascoltare le spiegazioni dell'arbitro perché era solo una perdita di tempo";

2) La società A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pierpaolo Aiello così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 2 dicembre 2025 del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 il quale aveva evidenziato le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal sig. Pierpaolo Aiello, non iscritto in distinta e non tesserato, in occasione delle gare Fortitudo Pomezia 1957 – Mantova Calcio A5 del 29.11.2025 e Fortitudo Pomezia 1957 – Napoli Futsal del 13.12.2025, entrambe valevoli per il campionato di serie A di Calcio a 5.

Nel referto relativo alla gara Fortitudo Pomezia 1957 – Mantova Calcio A5 del 29.11.2025, in particolare, era riportato che il sig. Aiello si era posizionato alle spalle della panchina della squadra locale ed aveva rivolto ad entrambi gli arbitri espressioni offensive e minacciose del seguente testuale tenore: "... coglioni, teste di cazzo, meglio che non tornate a Pomezia, dovete spaventarvi... "; una volta entrato anche nella area spogliatoi, poi, lo stesso sig. Aiello ha ulteriormente pronunciato la seguente testuale espressione: "... scrivete pago la multa ma di voi me ne fotto".

Con riferimento alla gara Fortitudo Pomezia 1957 – Napoli Futsal del 13.12.2025, poi, nel referto arbitrale è dato leggere che gli arbitri avevano visto il sig. Aiello mentre proferiva nei loro confronti espressioni offensive e minacciose del seguente testuale tenore: "pezzo di merda, devi morire, uomo di merda"; nei confronti del direttore di gara, poi, lo stesso sig. Aiello aveva rivolto ulteriormente anche un'espressione minacciosa facente riferimento "rimanere stecchito come accadde a Manfredonia". Anche in occasione di tale gara, poi, lo stesso sig. Aiello aveva fatto ingresso indebitamente nel terreno in gioco a fine gara senza esserne autorizzato.

Alla riunione del 21/05/2026 era presente, per la Procura Federale, l'avv. *l'Avv. Alessandro D'Oria*.

Nessuno per i deferiti.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, richiamando altresì le dichiarazioni ammissive rese dal sig. Aiello, nel corso dell'attività istruttoria, del con le seguenti richieste sanzionatorie:

-Aiello Pierpaolo, n.6 mesi di inibizione;

-Pomezia Calcio 1957, euro 1.000,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti del procedimento e valutate le risultanze istruttorie, ritiene i fatti contestati siano provati.

Le condotte poste in essere dal sig. Pierpaolo Aiello sono descritte dai direttori di gara nei referti arbitrali relativi alle gare Fortitudo Pomezia 1957 – Mantova Calcio A5 del 29.11.2025 e Fortitudo Pomezia 1957 – Napoli Futsal del 13.12.2025, che costituiscono fonti di prova privilegiata, nonché dalle dichiarazioni rese dal sig. Pasquale Giacinto, cronometrista della gara Fortitudo Pomezia 1957 – Napoli Futsal del 13.12.2025, che ha confermato in sede di propria audizione da parte della Procura Federale di avere sentito le espressioni rivolte dal sig. Aiello nei riguardi degli arbitri. Il sig. Pierpaolo Aiello, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha ammesso di avere rivolto espressioni offensive agli ufficiali di gara e di avere fatto indebitamente ingresso sul terreno di gioco al termine della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 – Napoli Futsal del 13.12.2025, precisando di aver invitato un proprio collaboratore a "non stare ad ascoltare le spiegazioni dell'arbitro perché era solo una perdita di tempo".

Il complesso di tali elementi consente dunque di ritenere raggiunto, secondo il criterio probatorio proprio del giudizio disciplinare sportivo, un grado di certezza più che sufficiente in ordine alla materialità delle condotte contestate e alla loro riferibilità al deferito.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica, le espressioni utilizzate, considerate tanto nel loro contenuto intrinsecamente offensivo quanto nel contesto nel quale furono pronunciate, risultano oggettivamente incompatibili con i doveri di lealtà, correttezza e probità imposti dall'art. 4, comma 1, C.G.S. a tutti i soggetti dell'ordinamento federale.

Assume particolare rilievo, ai fini della valutazione della gravità della condotta, la reiterazione degli episodi, verificatisi in occasione di più gare, nonché la circostanza che alcune delle espressioni pronunciate non si siano limitate ad una mera critica, ancorché gravemente sveniente, dell'operato arbitrale, ma abbiano assunto un inequivoco contenuto offensivo e intimidatorio.

Parimenti censurabile deve ritenersi l'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco al termine della gara, comportamento che, valutato unitamente alle espressioni rivolte agli ufficiali di gara, denota una

complessiva inosservanza dei doveri di correttezza e rispetto nei confronti di soggetti investiti di una funzione essenziale per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

L'attività inquirente svolta, poi, ha consentito di accertare che il sig. Aiello all'epoca dei fatti non era tesserato per la società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, ma era invece vice presidente della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 che svolge attività nell'ambito del Comitato Regionale Lazio e la cui prima squadra milita nel campionato di Eccellenza. Circostanza che integra la violazione dei doveri generali sanciti dall'art. 4, comma 1, C.G.S.

Dalla responsabilità personale del sig. Aiello discende altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S., la responsabilità oggettiva della società, atteso il rapporto qualificato intercorrente tra il deferito e il sodalizio sportivo in ragione della carica di Vice Presidente dal medesimo ricoperta all'epoca dei fatti.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene di dover procedere ad una valutazione distinta della posizione personale del sig. Aiello e di quella della società deferita, avuto riguardo alla diversa natura dei rispettivi titoli di responsabilità.

Con riferimento al sig. Pierpaolo Aiello la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione richiesta dalla Procura Federale appare congrua e proporzionata alla gravità complessiva delle condotte accertate. Depongono in tal senso la pluralità degli episodi contestati, la reiterazione delle espressioni offensive, la particolare gravità di alcune frasi connotate da contenuto intimidatorio e minaccioso, nonché l'indebito ingresso sul terreno di gioco.

Diversa valutazione deve essere operata con riguardo alla società A.S.D. Pomezia Calcio 1957.

La responsabilità del sodalizio discende infatti esclusivamente, nel caso di specie, dal criterio di imputazione oggettiva previsto dall'art. 6, comma 2, C.G.S., mentre dagli atti del procedimento non emergono ulteriori condotte proprie della società, né specifici profili organizzativi, agevolativi o omissivi suscettibili di conferire alla responsabilità del sodalizio una maggiore intensità sul piano sanzionatorio.

Deve altresì considerarsi che gli episodi si sono verificati in occasione di gare alle quali non partecipava la società.

Tali circostanze non escludono la responsabilità oggettiva della società, che consegue alla qualifica rivestita dal deferito, ma assumono rilievo ai fini della determinazione concreta della sanzione secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.

Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene eccessiva l'ammenda di euro 1.000,00 richiesta dalla Procura Federale e reputa maggiormente proporzionata ai fatti accertati l'ammenda di euro 500,00, misura che realizza un adeguato temperamento tra l'esigenza di affermare la responsabilità oggettiva della società e quella di evitare una risposta sanzionatoria sproporzionata rispetto alla concreta modalità di verifica degli illeciti.

Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

-Aiello Pierpaolo, n.6 mesi di inibizione;

-Pomezia Calcio 1957, euro 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

3) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico della Società A.S.D. United S.Lorenzo Castelforte a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 10 del 31/07/2026

Con atto Prot. n. 1132/464pfi25-26/PM/am la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della: *"... società A.S.D. Castelforte San Lorenzo che avrebbe affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 14 al sig. Ernesto Di Viccaro, nonostante lo stesso sia privo della necessaria abilitazione del Settore Tecnico"*.

A sostegno della richiesta l'Organo Requirente premetteva testualmente: *"Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 28.10.2025 del Gruppo Regionale A.I.A.C. del Lazio avente ad oggetto gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ernesto Di Viccaro che ha svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte militante nel campionato Under 14 Provinciale."*

Osservava altresì la Procura che *"La circostanza appena riportata, in particolare, emerge dalle dichiarazioni rese dai sigg.ri I.A., T.R. e J.M., calciatori minori tesserati per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte.....i quali, in sede di loro audizione da parte della Procura Federale hanno dichiarato che l'allenatore della squadra è il sig. Ernesto Di Viccaro che fin dall'inizio della stagione sportiva 2025 – 2026 ha condotto gli allenamenti settimanali, ha presenziato in panchina durante le gare ufficiali impartendo le disposizioni tecnico tattiche, ha comunicato la formazione ed ha deciso le sostituzioni. La stessa versione dei fatti, inoltre, è stata confermata in sede di audizione da parte della Procura Federale dal sig. Mauro Mastrillo, presidente della A.S.D. United San Lorenzo Castelforte. Da ultimo, poi, lo stesso sig. Ernesto Di Viccaro ha a sua volta, con pieno valore confessorio, ammesso le condotte poste in essere. Dai documenti acquisiti agli atti del procedimento, inoltre, emerge che il sig. Ernesto Di Viccaro non è in possesso della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico per lo svolgimento dell'attività di allenatore."*

Successivamente veniva raggiunto un accordo e convenuta con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva che per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte ammontava ad € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di Euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda Tale accordo veniva tuttavia risolto per il mancato versamento da parte della società in questione della sanzione concordata.

Il Tribunale, fissata la riunione per la discussione del deferimento, inoltrava rituale convocazione alle parti. Alla riunione partecipava il rappresentante della Procura Federale, il quale si riportava agli atti ed al contenuto del deferimento, rappresentando che nelle more era intervenuta richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. da parte della Società A.S.D. United S.Lorenzo Castelforte con proposta di applicazione della sanzione ridotta nella misura di € 867,00. Alla riunione era presente anche il legale rappresentante della società deferita.

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso in maniera pacifica ed indiscussa, giusta documentazione in atti e dichiarazioni rese sia dai calciatori tesserati sia dal Presidente della Società A.S.D. United S.Lorenzo Castelforte sia dallo stesso Sig. Ernesto Di Viccaro, che quest'ultimo ha svolto attività di allenatore della squadra di calcio in questione *"senza essere in possesso della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico"* La società deferita ne risponde pertanto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6

comma 2 C.G.S. In ordine all'intervenuto accordo di cui all'art. 127 C.G.S. tra Società A.S.D. United S.Lorenzo Castelforte e Procura Federale, codesto Tribunale, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia.

Per i motivi sopra esposti, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare alla società United S.Lorenzo Castelforte l'ammenda di euro 867,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 28 agosto 2026
--

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato